



Regola Generale o Granda di San Vito di Cadore

DISCIPLINARE PER LA DISTRIBUZIONE DELLA LEGNA DA ARDERE

In conformità alle disposizioni dell'art. 23 dello Statuto vigente di ciascuna Regola di S.Vito di Cadore, annualmente entro la fine del mese di marzo la Regola raccoglie le adesioni scritte delle famiglie regoliere che intendono usufruire del carato della legna da ardere:

Tutte le adesioni saranno conservate in apposito registro per le consultazioni.

Entro 15 giorni dalla scadenza del termine suddetto la Commissione della Regola Granda delibera sulle modalità di organizzare tutte le consegne secondo le seguenti procedure:

- 1- generalmente ai regolieri di Vallesella, Resinego e Serdes verrà consegnata la legna nei boschi regolieri vicini alle rispettive frazioni cioè: a sinistra del Boite dal Rusecco in fuori e a destra del Boite dal Ru della Frates in fuori. Ai regolieri di Chiapuzza e Costa nei boschi regolieri dal Rusecco in dentro e dal Ru della Frates in dentro.

Spetta al Presidente di ogni Regola indicare eventuali delegati designati alla consegna della legna alle famiglie richiedenti.

Spetta al Presidente della Regola Granda indicare eventuali delegati designati alla consegna della legna alle famiglie richiedenti di cui al successivo punto 2 lett. b.

- 2- la Commissione della Regola Generale decide inoltre:
 - a) sul numero dei regolieri aventi diritto e sulle località delle assegnazioni in base alle disponibilità, ai tagli e alle indicazioni del tecnico forestale;
 - b) sulle richieste esplicite sulle domande di regolieri di età superiore ai 70 anni e/o che per motivi fisici non sono in grado personalmente o tramite i membri del loro nucleo familiare di raccogliere direttamente la legna;
 - c) sulla consegna di piante in piedi di altofusto avente diametro superiore a 20 cm. misurato a un metro da terra; per ragioni di equità queste assegnazioni possono essere fatte saltuariamente tenuto conto delle assegnazioni annuali precedenti dei richiedenti;
 - d) sulle domande di legna di famiglie non regoliere.
- 3- La quantità minima per ciascun carato non potrà essere inferiore a 5 metri steri, alla loro formazione si procederà secondo la consuetudine tenuto conto del diritto regoliere di godere i beni in comune con spirito di solidarietà





Regola Generale o Granda di San Vito di Cadore

Quindi i Presidenti e/o loro delegati procederanno alla distribuzione della legna sia proveniente dai tagli boschivi che da sfolli o diradamenti avvalendosi della collaborazione del tecnico forestale convenzionato con la Regola.

Salvo casi eccezionali tutte le assegnazioni saranno fatte mediante sorteggio alla presenza degli interessati o di loro delegati invitati con avviso scritto. Di tutte le assegnazioni dovrà essere fatta una relazione che resta agli atti unitamente alle relative richieste di adesione.

- 4- Tutti gli assegnatari hanno l'obbligo di raccogliere e asportare dal bosco la legna e provvederanno alla pulizia del luogo entro il mese di aprile di ciascun anno successivo a quello della consegna secondo le indicazioni del Presidente pena la decadenza dell'assegnazione del carato successivo.

Eventuali reclami dovranno essere fatti direttamente al momento della consegna della legna al Presidente di competenza che potrà decidere seduta stante, ovvero potrà decidere insindacabilmente la Commissione delle Regole Granda che dovrà preventivamente sentire le ragioni delle parti, e potrà adottare provvedimenti sia verso i rappresentanti della Regola per negligenza o inadempienza che verso i regolieri.

Marzo 17-2007

